

Direzione Regionale del Piemonte

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

**OGGETTO: Interpello n. 901-204/2022**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**xxxxxx**  
**Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx Partita IVA xxxxxxxxxxxxxx**  
**Istanza presentata il 02/03/2022**  
**Istanza regolarizzata il 14/03/2022**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'Istante opera nel settore della fabbricazione, lavorazione, assemblaggio di mobili, arredi, pannelli nonché la costruzione, installazione, smontaggio stoccaggio di allestimenti in genere compresi quelli museali, espositivi e fieristici realizzati in metallo, vetro e legno. Effettua inoltre prestazioni di servizi attinenti la progettazione di mobili, arredi, allestimenti in genere, l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

In data 20/12/2021 ha stipulato un contratto con la xxxxxxxxxx, società regolarmente registrata in Svizzera. Tale contratto prevede di eseguire i servizi di allestimento dello stand fieristico in occasione di xxxxxxxxxxxxxxxx che si svolgerà presso il Palexpo di Ginevra, Svizzera.

In particolare l'Istante (come da contratto allegato sotto la lettera A) in occasione della Fiera xxxxxxxxxxxxxxxx che si svolgerà a Ginevra nel periodo dal 30/03/2022 al 05/04/2022 su incarico della xxxxxxxxxxxxxxxx procederà ad effettuare attività di montaggio e smontaggio dello stand; installazione struttura metallica; installazione tamponamenti (pareti e pavimenti) prevalentemente in legno; installazione pareti esterne in vetro e corian; posa moquette (tappezziere); posa controsoffitto in quadrotte di gesso; disposizione di mobili già assemblati sullo stand.

Le attività che vengono effettuate non prevedono la realizzazione in sito di elementi (lavorazioni artigianali), bensì soltanto la posa/assemblaggio di elementi esistenti o comunque prodotti in precedenza.

Si precisa che il contratto stipulato con xxxxxxxxxxxxxxxx non è un "contratto chiavi in mano" in quanto xxxxxxxxxxxxxxxx ha affidato tutte le altre lavorazioni necessarie al completamento dello Stand fieristico non comprese nel contratto con l'Istante, quali ad esempio la realizzazione dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico e dell'impianto di climatizzazione, ad altri fornitori di diritto Svizzero.

Al fine di portare a termine l'appalto con xxxxxxxxxxxxxxxx, l'Istante ha affidato in subappalto alla Società xxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx P.Iva xxxxxxxxxxxxxxxx le opere di montaggio, smontaggio, posa in opera e pre-consegna arredi, di proprietà del committente xxxxxxxxxxxxxxxx, nonché le attività di coordinamento cantiere e logistica delle proprie maestranze per il montaggio dello stand (come da

contratto di subappalto allegato sotto la lettera B).

L'Istante per la realizzazione dello Stand fieristico si avvarrà anche dell'ausilio di altre ditte di diritto svizzero che in base alla normativa Svizzera (soggetti di diritto svizzero che svolgono prestazioni sul territorio svizzero) emetteranno fattura con esposizione dell'Iva Svizzera.

Sulla base di quanto previsto l'istante ha aperto una Partita Iva Svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale al fine di adempiere agli obblighi sull'Iva Svizzera (allegato C). L'Istante precisa che ha in Svizzera una "semplice" posizione Iva tramite rappresentante fiscale senza che si configuri una stabile organizzazione. Inoltre evidenzia che anche la xxxxxxxxxxxxxxxx, sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa, sta procedendo all'apertura di una posizione Iva Svizzera per assolvere i relativi adempimenti.

L'Istante evidenzia che l'art. 7-ter DPR 633/72 stabilisce che *"le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato"* mentre l'art. 7 DPR 633/72 stabilisce che *"per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero.....Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quella in cui si trova la sede effettiva"*.

Inoltre richiama la circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, la quale ha chiarito che nella nozione di "fiere ed esposizioni" rientrano *"i servizi direttamente connessi all'allestimento degli stand fieristici, i committenti dei quali siano i soggetti che partecipano all'evento espositivo"*. Nell'ambito di EXPO Milano 2015, evidenzia l'Istante, la circolare n. 26/2014 ha chiarito che *"sono, altresì, riconducibili nell'ambito delle prestazioni relative a fiere ed esposizioni ovvero accessorie a tali prestazioni - net termini anzidetti - le prestazioni di servizi rese ai Partecipanti (Ufficiali e Non*

*Ufficiali) da soggetti diversi dall'Organizzatore, se funzionali o connessi alla realizzazione di Expo Milano 2015 o alla partecipazione all'evento espositivo. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi eseguite da un'impresa italiana, nonché quelle relative alla gestione degli stessi".*

Sotto il profilo della rilevanza territoriale, sempre la circolare n. 26/2014 in riferimento ai servizi fieristici ha chiarito che se *"il committente è un soggetto passivo d'imposta, torna applicabile il criterio di territorialità di carattere generale previsto dall'articolo 7-ter, comma 7, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto le citate prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (B2B). Ne consegue che se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi in esame non sono territorialmente rilevanti in Italia (c.d. fuori campo IVA)".* L'art. 31-bis del Regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 ha stabilito inoltre che *"la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi di esposizione, nonché servizi atti a consentire l'esposizione dei prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità non rientrano tra le prestazioni di servizi relativi a beni immobili"*. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 8291 del 9/4/2014.

L'Istante altresì evidenzia che la normativa svizzera (Legge federale sull'Iva del 12.06.2009 e l'Ordinanza sull'Iva del 27.11.2009) prevede l'obbligo di assoggettamento ad Iva in Svizzera anche per le imprese con sede all'estero che effettuano "prestazioni" sul territorio svizzero e che realizzano una cifra d'affari annua pari o superiore a 100.000 CHF su base mondiale. Inoltre, per le suddette prestazioni non è previsto l'assolvimento dell'Iva mediante il meccanismo del reverse charge.

Siccome non vi è chiarezza e coordinamento tra la normativa Iva Italiana e la

normativa Iva Svizzera si chiede se il comportamento riportato di seguito possa essere ritenuto corretto per l'amministrazione fiscale italiana.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Dal punto di vista della territorialità l'Istante ritiene che tutte le prestazioni sopra descritte derivanti sia dal contratto di appalto con xxxxxxxxxxxxxxxx, sia dal contratto di subappalto con xxxxxxxxxxxxxx, sia le prestazioni ricevute dai fornitori di diritto svizzero, rientrino tra le prestazioni generiche di cui all'art. 7-ter DPR 633/72, non potendosi ricondurre alle prestazioni su beni immobili di cui all'art. 7-quater DPR 633/72 e pertanto l'Iva sarà dovuta nel paese del Committente.

Essendo il Committente xxxxxxxxxxxxxxxx un soggetto passivo svizzero, l'Iva sarà dovuta nel territorio svizzero. Non prevedendo la normativa Svizzera, per il suddetto caso, l'applicazione del reverse charge, l'Istante ha provveduto ad aprire una posizione Iva svizzera per i relativi adempimenti.

Ai fini della fatturazione l'Istante vuole procedere conseguentemente ad emettere un'unica fattura per porre correttamente in essere gli adempimenti Iva richiesti in Italia e in Svizzera. La fattura emessa quindi rispetterà i requisiti della disciplina italiana (art. 21 DPR 633/72) oltre i requisiti della disciplina Svizzera (art. 26 della LIVA).

In particolare verrà indicato nella fattura, oltre agli altri dati richiesti, la P.Iva italiana con la dicitura *Operazione fuori campo Iva art. 7 ter dpr 633/72 -Operazione non soggetta in Italia*"; la P.Iva Svizzera di xxxxxxxxxxxxxxxx con l'importo della xxxxxxxxxxxxxx svizzera del 7,7%.

Per quanto riguarda la xxxxxxxxxxxxxxxx, svolgendo la sua attività sul territorio svizzero dovrà aprire una posizione Iva in Svizzera e rivestendo la qualifica di Committente, l'Istante ritiene debba ricevere la fattura da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sulla sua P.Iva

italiana con esposizione dell'Iva italiana.

Questo in quanto l'Istante è un soggetto passivo stabilito in Italia avendo nel territorio italiano la sede legale ed effettiva ovvero il centro principale dei suoi affari e la sede dell'attività economica mentre ha in Svizzera una "semplice" posizione Iva e non una stabile organizzazione.

Infine l'Istante, che riveste la qualifica di Committente, rispetto ai fornitori svizzeri, ritiene che debba procedere ad assolvere l'Iva in Italia mediante l'emissione di autofattura.

Ciò detto, tenuto conto della debenza anche dell'Iva Svizzera del 7,7% qualora venisse confermato l'obbligatorietà dell'Iva in Italia e si decidesse in ogni caso di assolvere entrambe le imposte dovute, l'Istante reputa che debba essere ammessa la detraibilità dell'Iva italiana addebitata da xxxxxxxxxxxxxxxx, qualora quest'ultima sia obbligata, in base alla normativa Iva Svizzera, ad addebitare all'Istante anche l'Iva Svizzera e la detraibilità dell'Iva assolta dall'Istante mediante emissione di autofattura in riferimento alle fatture ricevute dagli appaltatori di diritto svizzero.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Come indicato dall'Istante, taluni chiarimenti riguardo alla territorialità delle prestazioni relative a servizi fieristici sono stati forniti con la circolare 37/2011 e con la circolare 26/2014, le cui indicazioni sono state riassunte nella risposta a interpello 115/2018, dove si legge che *'con specifico riferimento alle prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi rese ai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) da un'impresa italiana, sempre la circolare n. 26/E ha chiarito al paragrafo 7, che dette prestazioni sono riconducibili nell'ambito delle "prestazioni relative a fiere ed esposizioni ovvero accessorie a tali prestazioni" se funzionali o connessi alla*

*realizzazione di Expo Milano 2015 o alla partecipazione all'evento espositivo. Pertanto, continua la circolare, "Sotto il profilo della rilevanza territoriale, i servizi fieristici in esame seguono criteri diversi a seconda dello status del committente e del luogo in cui questo soggetto è stabilito. Se il committente non è un soggetto passivo IVA, la territorialità delle prestazioni in esame è disciplinata dall'articolo 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, si considerano effettuate in Italia a condizione che siano ivi materialmente svolte (B2C). Quando, invece, il committente è un soggetto passivo d'imposta, torna applicabile il criterio di territorialità di carattere generale previsto dall'articolo 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto le citate prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (B2B). Ne consegue che se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi in esame non sono territorialmente rilevanti in Italia (c.d. fuori campo IVA). Per verificare lo status del committente, la circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che, ferma restando l'applicazione delle presunzioni di soggettività passiva previste dall'articolo 7-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando il committente è un soggetto comunitario, rileva il numero identificativo IVA comunitario, comunicato dal committente medesimo al proprio fornitore. Quando, invece, il committente è un soggetto non comunitario, l'eventuale status di soggetto passivo deve essere dimostrato da altre circostanze atte a chiarire che lo stesso svolge un'attività imprenditoriale, artistica o professionale (ad esempio, può avere rilevanza in tal senso l'eventuale certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato extra UE). In merito all'individuazione del luogo di stabilimento del committente, ai sensi*

*dell'articolo 7, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, si considerano stabiliti in Italia: - i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero; - una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. In applicazione di tali criteri, è possibile stabilire il regime IVA degli acquisti effettuati dai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) che sono esaminati nei paragrafi successivi. ". Affinché, dunque, i servizi che sono stati resi alla società istante possano considerarsi fuori campo IVA è necessario che: a) le operazioni si riferiscano alla realizzazione e demolizione del padiglione (fatto riscontrabile solo da quanto descritto dall'istante, non essendo stata allegata alcuna documentazione a comprova); b) la società istante sia un soggetto passivo IVA nel proprio paese di stabilimento (anche tale circostanza non è direttamente desumibile dai documenti allegati all'istanza); c) la società non abbia una stabile organizzazione in Italia. Solo al verificarsi delle predette condizioni le operazioni di cui si discute possono considerarsi territorialmente non rilevanti e, quindi, fuori campo IVA. Laddove, invece, la società non fosse un soggetto passivo IVA nel proprio paese di stabilimento, tornano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le operazioni sono rilevanti ai fini IVA in Italia, essendo state ivi materialmente svolte,...'*

Come chiarito dalla circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, nella nozione di "fiere ed esposizioni" rientrano: *"i servizi direttamente connessi all'allestimento degli stand fieristici, i committenti dei quali siano i soggetti che partecipano all'evento espositivo"*.

Dunque, nel caso di specie e secondo quanto rappresentato dall'Istante, le prestazioni di allestimento dello stand fieristico verrebbero rese ad un committente soggetto passivo svizzero (xxxxxxxxxxxxxxxx) che parteciperà alla fiera espositiva xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, che si terrà presso il Palexpo di Ginevra in Svizzera.

Si rende pertanto applicabile la regola generale ex art. 7-ter, lett. a), trattandosi di un rapporto B2B, ossia, come chiarito dalla circolare 37 *"In base al nuovo criterio, di cui alla citata lettera a), si considerano, come detto rilevanti ai fini impositivi, nei rapporti B2B, solo le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Per converso, sulla base dello stesso principio, non si considerano rilevanti ai fini impositivi le prestazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di altro Stato, comunitario o non comunitario. È da notare che, al fine di verificare l'ambito di operatività della norma, assumono rilevanza solo tre circostanze: il fatto che il committente sia un soggetto passivo (c.d. "status"), il fatto che detto committente agisca nella veste di soggetto passivo (c.d. "qualità") e il luogo di stabilimento dello stesso. Non assume invece alcuna rilevanza - per le prestazioni rientranti nel criterio-base dei rapporti B2B - il luogo di stabilimento del prestatore"*.

Benchè si tratti di operazione fuori campo Iva l'istante ha comunque obbligo di fatturazione come disposto dal comma 6-bis dell'art. 21 del dpr 633/1972, secondo il quale *"I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: (..)*

*b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"*.

Occorre al riguardo tener presente anche il disposto del comma 3-bis dell'art. 1 d.lgs. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica, secondo cui *"i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso*

*e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".*

*Va altresì tenuto presente che a norma della stessa disposizione "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".*

*Per stabilire la data di effettuazione della prestazione, l'istante dovrà fare riferimento all'art. 6 del dpr 633/1972: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".*

Per quanto riguarda il subappalto, è utile richiamare quanto indicato nella

circolare n. 26/2014 a proposito della realizzazione di padiglioni fieristici presso l'Expo di Milano, in cui viene precisato che nel caso di partecipante che *"stipula un contratto di appalto con un'impresa estera, cui affida la realizzazione e/o gestione del proprio spazio espositivo, e quest'ultima, a sua volta, subappalta il lavoro, in tutto o in parte, ad un'impresa italiana, la prestazione resa dall'impresa italiana all'appaltatore estero conserva la sua natura oggettiva e, conseguentemente, si qualifica come prestazione di servizi relativa ad un evento espositivo. Ne consegue che - in applicazione dei menzionati criteri di collegamento territoriale e, in particolare, del criterio di carattere generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 - il servizio reso dall'impresa italiana non rileva territorialmente in Italia in quanto il committente (i.e. l'appaltatore estero) svolge nel proprio Paese un'attività economica ovvero, in altri termini, è un soggetto passivo d'imposta"*.

Nel caso di specie l'appaltatore (ossia la società istante) è un soggetto passivo d'imposta italiano e pertanto le prestazioni relative all'evento espositivo che saranno rese dal subappaltatore xxxxxxxxxx sono territorialmente rilevanti in Italia.

Per quanto riguarda l'ausilio di altre ditte di diritto svizzero, non è chiaro di quali prestazioni si intenda fruire, in ogni caso se si trattasse di subappalto di parte delle operazioni relative alla realizzazione dello stand o comunque di operazioni accessorie, varrebbero le conclusioni sopra esposte, ossia sarebbero operazioni territorialmente rilevanti in Italia, valendo il criterio generale di collegamento di cui al citato art. 7-ter (appaltatore-committente soggetto passivo in Italia).

Sulla questione dei servizi accessori rileva quanto indicato nella medesima circolare in cui viene chiarito che *"Il citato documento di prassi ha, altresì, chiarito la definizione di servizio accessorio alle prestazioni in questione, fornendo un'interpretazione più ampia rispetto al concetto generale di accessorietà, desumibile dall'articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, che presuppone, contemporaneamente: -*

*l'esistenza di un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione di servizi accessoria e quella principale; - la necessaria identità dei soggetti che effettuano l'operazione principale e quella accessoria. In particolare, la circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che, fermo restando il rapporto di strumentalità tra le prestazioni (principale e accessoria), il requisito dell'identità soggettiva va inteso in senso più ampio. In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria è opportuno prescindere dall'identità dei soggetti coinvolti. Pertanto possono ritenersi accessorie ad un'attività artistica, scientifica o simile tutte le prestazioni di servizi che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario per la realizzazione dell'attività principale, a prescindere dal soggetto che le effettua".*

Ne deriva che l'istante, in relazioni a tali "acquisti" da soggetti esteri, anche se riceve dal fornitore una fattura con esposizione dell'Iva dovuta in Svizzera, dovrà emettere autofattura (come indicato nei paragrafi 4.2 e 4.3 della circolare 37/2011) e dovrà a tale scopo utilizzare il sistema d'interscambio di cui all'art. 1 del dlgs 127/2015.

Riguardo al diritto di detrazione, disciplinato dall'art. 19 del decreto IVA, si cita la Risposta pubblica 2/2021: *'Al riguardo, la relazione illustrativa sopra menzionata ha chiarito che "nel secondo comma si è dovuto disporre il divieto di detrazione generalizzato per tutte le operazioni che non rilevano agli effetti del tributo, siano esse qualificate, esenti, non soggette all'imposta ovvero escluse dal suo campo di applicazione, salvo, poi, riammettere alla detrazione con il terzo comma tutte quelle operazioni cui le disposizioni comunitarie riconnettono comunque per la loro particolare natura il diritto alla detrazione dell'imposta "a monte"". Alla regola dell'indetraibilità fissata dal comma 2 dell'articolo 19 del d.P.R. n.633 del 1972 fa eccezione, pertanto, una vasta gamma di operazioni per le quali il comma 3 del*

*medesimo articolo 19 riconosce il diritto alla detrazione, con la conseguenza che anche se non sono soggette a imposta sono assimilate, ai fini della detrazione dell'Iva sugli acquisti ad esse afferenti, alle operazioni imponibili (cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 3.1.1). In particolare, ai fini che qui rilevano, si tratta delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, se effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea (lett. a-bis), nonché delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, a condizione però che le stesse, se effettuate nel territorio dello Stato, diano diritto alla detrazione dell'imposta (lett. b)!'.*

Pertanto, con riguardo agli acquisti afferenti la realizzazione dello stand (operazione che sarebbe soggetta ad imposta ordinaria se fosse resa in Italia) risulta ammessa la detrazione dell'Iva assolta sugli stessi.

Per quanto riguarda gli adempimenti che si renderanno necessari in relazione all'imposta dovuta in Svizzera, la scrivente non può esprimere alcun parere al riguardo, trattandosi di normativa appartenente ad una diversa giurisdizione; in ogni caso la fattura o l'autofattura emessa ai sensi della normativa italiana non dovrà contenere l'indicazione dell'imposta dovuta in Svizzera.

